



Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 11/06/2010

Oggetto :

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladieci** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	Sindaco	X	
GALLESIO MARCO	Consigliere	X	
SACCHETTO ANDREA	Consigliere	X	
BELTRAME LUCA	Consigliere	X	
MIGLIORE IVO	Consigliere	X	
DARDO LUCA	Consigliere		X
COSTAMAGNA ROBERTO	Consigliere	X	
MONDINO MARTA	Consigliere	X	
GHIGO MARIA ROSA	Consigliere	X	
MANA BRUNO	Consigliere		X
CARUGO DR. FABIO	Consigliere	X	
RIVOIRA CARLO	Consigliere	X	
AUDISIO ARCH. NADIA	Consigliere	X	
Totale		11	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **PESSIONE Dr. Matteo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **TESTA ERNESTO** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la premessa dell'Assessore Comunale all'Agricoltura Ivo Migliore, il quale riferisce che:-

- con deliberazione n. 5 in data 11 febbraio 1997, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento Comunale di Polizia Rurale successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 19.11.1998 e 12 del 05.04.2001;
- soprattutto in relazione alla pulizia dei canali di irrigazione consortile risulta necessario introdurre una nuova disciplina relativamente alle distanze da rispettare per l'impianto di filari paralleli o perpendicolari di alberi da frutto lungo i predetti canali;
- risulta, altresì, necessario adeguare la procedura sanzionatoria nonché l'entità delle sanzioni stesse alle intervenute nuove disposizioni normative;
- La Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e Foreste nella seduta dell'8 giugno 2010 ha esaminato le proposte di modifica e ha espresso parere favorevole;

Vista la bozza del nuovo regolamento contenente tutte le modifiche apportate;

Udito il sindaco che dichiara aperta la discussione;

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la suddetta bozza di regolamento.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) **Di revocare** il vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 11.02.1997 e successivamente modificato con deliberazioni sempre del consiglio Comunale n. 49 del 19.11.1998 e n. 12 del 05.04.2001;
- 2) **Di approvare** il nuovo Regolamento comunale di Polizia Rurale nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, il quale si compone di n. 33 articoli.
- 3) **Di dare atto** che il Regolamento di cui al punto 2) della presente deliberazione, entrerà in vigore ai sensi dell'art. 55 del vigente Statuto comunale.

Comune di Lagnasco

Provincia di Cuneo

Regolamento di Polizia Rurale

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 11.06.2010

SERVIZIO DI POLIZIA

Articolo - 1 -

Col presente regolamento sono disciplinate le materie relative alla polizia rurale; esso riguarda tutto il territorio del comune esclusi gli abitati.

Articolo - 2 -

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di tutte quelle altre norme previste dai Codici Civili e Penali e da Leggi e Regolamenti speciali relativi ai pascoli, alla difesa della proprietà campestre, alla manutenzione delle strade comunali, alla difesa dell'agricoltura da insetti e malattie, alla difesa di particolari coltivazioni, alla caccia e pesca, ecc.

PROPRIETÀ E FURTI CAMPESTRI

Articolo - 3 -

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti di recinzione e dei riparti di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da arrecare il minimo danno possibile.

Articolo - 4 -

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che all'altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo - 5 -

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892, 894 e 896 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 18 seguente.

Articolo - 6 -

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 50 metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materia combustibile. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi (L.R. 02.11.1982, n. 32).

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Articolo - 7 -

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto ad ogni richiesta degli agenti.

Articolo - 8 -

Appartengono al proprietario del terreno, non solo i frutti attaccati agli alberi, ma anche quelli caduti al suolo dalle piante, purché la caduta avvenga nel terreno stesso.

I frutti pendenti dai rami sporgenti sul terreno altrui o sulle vie e piazze, appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge ed al primo raccoglitore.

Al termine del raccolto, previo consenso del proprietario del fondo, è ammessa anche la raccolta sul terreno dei frutti o prodotti rimasti.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto ad ogni richiesta degli agenti.

Sempre che i proprietari non si oppongano è ammessa anche la raccolta di ramoscelli di legna secca nei boschi.

Per quanto riguarda i funghi, si fa riferimento alla legislazione vigente.

Articolo - 9 -

Chiunque assume bestiame a soccida semplice o altre forme saltuarie (art. 2171 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio dell'U.S.L. competente denunciando la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento come previsto dai vigenti regolamenti.

Articolo - 10 -

Gli agenti di polizia debbono operare il fermo di coloro che, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'art. 707 del Codice Penale, siano colti in campagna in possesso di attrezzi agricoli, pollame, altri animali da cortile, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

PASCOLI

Articolo - 11 -

Prescrizioni per l'esercizio del pascolo sul territorio comunale di Lagnasco:

- a) E' vietato il pascolo sui terreni di possesso altrui senza espresso e scritto consenso del proprietario;
- b) E' consentita la conduzione animali al pascolo nei fondi comunali destinati all'uopo con apposita delibera consiliare e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento

degli usi civici e delle leggi forestali. E' vietato il pascolo su qualsiasi altro fondo di proprietà comunale.

E' altresì soggetto all'osservanza delle leggi forestali l'esercizio del pascolo su fondi privati;

c) E' vietato condurre al pascolo bestiame sui cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade;

d) Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 843 e 925 del Codice Civile e l'eventuale azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente in violazione ai precedenti punti a), b) e c), è soggetto a sequestro e custodia fino a che non venga rintracciato il proprietario;

e) Al fine di evitare danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti dovrà essere adottata ogni misura precauzionale (impianti meccanici, personale capace, ecc.) per la guida e la custodia del bestiame al pascolo;

f) Durante la notte il pascolo è consentito soltanto in fondi interamente chiusi da recinti fissi;

Per l'esercizio della transumanza si fa riferimento a quanto disposto dalle vigenti Leggi e Regolamenti Forestali, Veterinari ed Igienico-Sanitarie.

BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI

Articolo - 12 -

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad altri Enti, si osservano le norme di cui agli articoli 130 e seguenti del R.D. 30.12.1923, n. 3267;

Articolo - 13 -

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincoli, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di Legge e regolamenti in vigore (Legge forestale 30.12.1923, n. 3267, modificata con R.D.L. 03.01.1926, n. 23 e regolamento 16.05.1926, n. 1126; vigente regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e polizia forestale e norme per l'utilizzazione dei boschi e per la prevenzione degli incendi boschivi; T.U. per la finanza locale per quanto concerne l'obbligo della licenza per immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo accantonate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

INDUSTRIA DEL LATTE

Articolo - 14 -

Chiunque intenda esercitare la produzione ed il commercio del latte destinato all'alimentazione deve:

a) Quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità Comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Ufficiale competente per territorio;

b) Osservare le disposizioni del regolamento 9.5.1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, le norme del regolamento comunale di igiene e polizia urbana;

c) Adottare nei locali destinati alla produzione e commercio del latte le misure di cui alla Legge 29.3.1928, n. 858 e D.M. 20.05.1928 per la lotta contro le mosche.

STRADE ED ACQUE

Articolo - 15 -

E' vietato di fare opere, deposito ed ingombri sul suolo delle strade di qualsiasi categoria in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

I proprietari dei fondi dovranno adottare ogni idonea misura al fine di evitare l'invasione della sede stradale dei liquami costituiti da acqua piovana o di irrigazione e letame.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade comunali, consorziali e vicinali legnami di qualunque sorta e dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, con strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

Per quanto non contemplato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada (art. 15 - comma 1 del D.L.vo 285/92).

Articolo - 16 -

La manutenzione dei fossi e canali privati, salvo diverse disposizioni interne per quanto riguarda i canali consortili e salvo quanto potrà il Comune stabilire in relazione alla ripartizione delle acque di utenza comunale, è a carico dei proprietari o eventuali conduttori dei fondi attraversati.

Essi proprietari, o eventuali conduttori, dovranno provvedere ad assicurare il regolare deflusso delle acque senza alterarne il corso.

A tale scopo dovranno tenere costantemente sgombri i fossi ed i canali da erbe o arboscelli e da quanto altro possa costituire intralcio al libero scorrere delle acque.

Tutti i fossi e canali dovranno essere puliti almeno una volta all'anno. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Richiamato l'art. 892 del Codice Civile - *Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi* -, fatta salva ogni diversa disposizione o accordo dei consorzi ed aventi diritto comunicata per iscritto al Comune, i filari paralleli o perpendicolari di piante da frutta, siepi, arbustacei, ecc. Dovranno rispettare la distanza di metri tre dal ciglio scarpata dei suddetti fossi o canali.

Articolo - 17 -

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio Tecnico Comunale.

Articolo - 18 -

Per i piantamenti degli alberi e siepi e la coltura dei terreni a bosco devono osservarsi le seguenti distanze:

a) *Piante da frutta:*

1. Distanza dal fondo confinante: metri 3. I vicini potranno accordarsi per derogare da tale distanza;
2. Filari paralleli a strade di pubblico transito di qualunque categoria: metri 3 misurati dal ciglio della strada o dal piede della scarpata;

3. Filari perpendicolari a strade di qualsiasi categoria: metri 5 misurati dal ciglio della strada o dal piede della scarpata;
4. La capezzagna, in ogni caso, dovrà sempre risultare percorribile dai mezzi agricoli, in nessun caso, comunque, durante la lavorazione dei campi, i mezzi agricoli potranno utilizzare le strade di pubblico transito di qualsiasi categoria per le manovre di inversione.
5. I pozzetti prospicienti le strade di qualsiasi categoria devono essere sempre adeguatamente coperti.

b) *Siepi ed arbustacei:*

Siepi, arbustacei e piante, nonché recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, di altezza non superiore a metri 1,00 sul terreno - Distanza: metri 1,00 dal confine stradale (art. 16 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 26 - comma 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

c) *Piante di alto fusto (comma 1, punto 1 - art. 892 Codice Civile):*

1. Distanza dai fondi confinante: metri 12. I vicini potranno accordarsi per derogare da tale distanza;
2. Sono consentiti impianti di alberi e siepi vive con funzioni di “*frangivento*” fino ad una distanza minima di metri 3 dal confine a condizione che le stesse vengano mantenute capitozzate ad altezza non superiore a metri 3,00 dal terreno;
3. Sono consentiti impianti di alberi e siepi vive lungo le sponde dei corsi di acque pubbliche (fossi, canali, torrenti e fiumi) con funzioni di “*contenimento spondale*” a condizione che le stesse vengano mantenute capitozzate ad altezza non superiore a metri 3,00 dal terreno;
4. Distanza filari paralleli o perpendicolari e piante singole messe a dimora lungo le strade di pubblico transito di qualunque categoria: metri 6 misurati dal confine stradale.

d) *Altre disposizioni particolari relative alle distanze:*

1. TRIANGOLO DI VISIBILITÀ’:

Deve essere prevista un’area triangolare (triangolo di visibilità) libera da ostacoli i cui lati e vertice vanno individuati secondo previsto dalla nota seguente:

Ammessi solo ostacoli di altezza inferiore a metri 1;

2. INTERSEZIONI:

In corrispondenza di incroci e biforcazioni la fascia di rispetto dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall’area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze stabilite dal presente articolo - lettera a) - punti 2) e 3) e lettera c) punto 2, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

3. DISTANZA DI VISIBILITÀ’ IN CURVA:

Al fine di garantire distanze minime di visibilità, lungo il margine interno della carreggiata in curva si fa riferimento a quanto disposto dal vigente codice della strada (art. 17 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 27 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

4. IMPEDIMENTI VARI ALLA VISIBILITÀ’:

Le piante nonché ogni altro ostacolo contemplati nel presente articolo, dovranno essere in nessun caso di impedimento alla visibilità; qualora si verificasse tale condizione, il Sindaco potrà ordinare ogni opportuna prescrizione compresa la rimozione della pianta o di altro ostacolo al fine di eliminare l’inconveniente. In caso di inadempienza, l’Amministrazione farà compiere dette operazioni a spese dell’inadempiente.

Articolo - 19 -

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. I proprietari frontisti delle strade comunali, consortili e vicinali sono altresì tenuti a provvedere al taglio delle piante erbacee sul ciglio della strada e fino al piede della scarpata ogni qualvolta venga raggiunta l'altezza di m. 0,40 dal terreno.

Articolo - 20 -

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capitanìa o cavezzaglia per rivolgere l'aratro, la motrice o le bestie senza danno delle strade. delle ripe o dei fossi. Per quanto attiene l'aratura dei campi in senso parallelo alla sede stradale i frontisti dovranno osservare una fascia di rispetto di metri 0,50 dal ciglio della strada, ferme restando le distanze da osservarsi ai sensi del precedente art. 18 per quelle semenze che, a completamento del ciclo vegetativo, superino l'altezza di m. 1,00 dal terreno.

Articolo - 21 -

E' vietato, senza averne avuta preventiva autorizzazione scritta dalle competenti autorità, apportare qualsiasi variazione, innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Articolo - 22 -

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari e manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e torrenti e di fare opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Articolo - 23 -

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti, come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o di sostanze micidiali per la pesca. E' vietato il lavaggio delle cisterne ad uso agricolo ed industriale; è pure vietato il lavaggio di automezzi con detergenti di qualsiasi tipo. E' altresì vietato prelevare direttamente da canali e fossi irrigui, l'acqua necessaria a predisporre soluzioni per i trattamenti antiparassitari di qualsiasi tipo. Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Articolo - 24 -

I Proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente ed in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni altro guasto al corso stradale e le sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolato in modo che non derivi danno alle medesime, formando secondo il bisogno un controfosso.

In caso di trascuratezza da parte proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compere dette operazioni a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Articolo - 25 -

Gli abbeveratoi:

- a) devono essere tenuti costantemente puliti;
- b) non possono essere utilizzati per lavare il bucato;
- c) non si possono introdurre oggetti;
- d) attorno non si possono lavare animali e veicoli;
- e) devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

SPANDIMENTO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI E ASSIMILABILI

Articolo - 26 -

Fermo restando quanto disciplinato dalle norme legislative nazionali e regionali in materia di igiene e sanità pubblica, smaltimento rifiuti e smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali e assimilabili, lo spandimento dei liquami provenienti da allevamenti animali e assimilabili, in superficie, a scopo di concimazione, deve essere effettuato secondo le seguenti norme:

1. E' vietato lo spandimento ad una distanza inferiore a 50 mt. dalle abitazioni misurati dal confine del campo con le pertinenze dell'abitazione (recinzioni, cortili, orti, ecc.);
2. E' possibile derogare a tale norma previo accordo con i/il proprietario/o della abitazione/i a condizione che lo spandimento avvenga per tempestivo interrimento;
3. E' vietato lo spandimento la domenica e durante le festività civili e religiose; in particolare è vietato lo spandimento il sabato, la domenica ed il lunedì in cui ricadono le feste patronali dei Corpi Santi e Santa Maria.

Le violazioni alle disposizioni di cui al punto 1) e 3) sono sanzionate ai sensi del successivo articolo 29) e ne consegue la sanzione accessoria di "Ordinanza di immediato interrimento dei liquami tramite aratura".

MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Articolo - 27 -

1. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitologia competente;
2. Qualora su determinato terreno, si spargessero, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, tale circostanza dovrà essere segnalata con cartelli ben visibili da porsi, a cura dei proprietari, ai confini dei terreni medesimi;
3. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura. gli steli del granoturco devono essere consumati non oltre il mese di aprile.

CASE COLONICHE

Articolo - 28 -

1. Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda, anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi di acqua corrente, in modo da evitare danno alle strade;
 2. E' vietato recare guasti o sfregi alle fontane campestri;
 3. I cani posti a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi se non in luoghi adeguatamente recinti e con tutte le caute necessarie per prevenire danni alle persone ed alle cose.
- I proprietari di cani dovranno chiamarli colla massima sollecitudine ed energia a sé, non appena abbiano avvertito che la presenza dei cani stessi ed il loro abbaiare ed avvicinarsi alle persone incute timore alle persone medesime.

Articolo - 29 -

1. L'insediamento dei moduli abitativi prefabbricati per l'alloggiamento di lavoratori stagionali potrà avvenire, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti:
 - a) In area PC1 del vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
 - b) In zona agricola nei centri di conduzione aziendale;
 - c) In zona agricola in aree opportunamente individuate a sostegno degli imprenditori agricoli non residenti in zona agricola.
2. In ogni caso l'autorizzazione all'insediamento è subordinata a:
 - parere igienico sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente che si esprime sull'idoneità igienico sanitaria dell'insediamento, sulla modalità di preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, sulle modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento rifiuti.
 - parere dell'Ufficio di Polizia Municipale che si esprime in merito alle condizioni di sorvegliabilità dell'insediamento a tutela dell'ordine pubblico con particolare riferimento alle misure adottate allo scopo di prevenire fenomeni di occupazioni abusive. Per gli insediamenti di cui al punto a) e al punto c) relazionerà in merito all'esistenza di reti di recinzione e agli accessi dell'area, che dovranno avere luogo esclusivamente dall'azienda da cui dipendono - fatto salve eventuali uscite di emergenza - od essere opportunamente protetti. In ogni caso l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a informare dell'insediamento e per quanto di competenza le autorità preposte;
 - per gli insediamenti di cui al punto a) e c) relazione del richiedente circa le modalità adottate di sorveglianza dell'area, e di come si intendano affrontare eventuali situazioni di crisi;
 - stipula da parte del richiedente di una polizza assicurativa a favore del Comune e a tutela della temporaneità dell'insediamento, con premio variabile a seconda del numero degli alloggiati.
 - all'osservanza delle norme vigenti in materia ed al rilascio delle autorizzazioni delle Autorità competenti.
3. In ogni caso l'insediamento potrà ospitare esclusivamente lavoratori stagionali dell'azienda richiedente; l'Agente di Polizia Municipale dovrà avere libero accesso ai passaporti, permessi di

soggiorno, libretti di iscrizione all'ufficio di collocamento, stabilimento, per verifiche e controlli. Prima dell'effettivo insediamento dei lavoratori stagionali l'impresa dovrà comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale il nominativo degli alloggiati nei container, e successive variazioni.

Dalla valutazione comparata con le comunicazioni di assunzione di lavoratori stranieri l'Ufficio di Polizia Municipale dovrà poter disporre della situazione di fruibilità dell'insediamento in tempo reale;

4. L'azienda richiedente sarà tenuta al versamento al Comune della tariffa rifiuti calcolata secondo il regolamento vigente;

5. La contravvenzione o il mancato rispetto di una delle norme precedenti comporterà il diniego dell'autorizzazione o la sua revoca.

PENALITÀ

Articolo - 30 -

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Municipale.

Dette trasgressioni, a prescindere dal Codice Penale od altra Legge penale quando costituiscono reati, sono punite, a norma dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

Articolo - 31 -

I contravventori agli articoli 3, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19 (comma 1), 20 e 28 (comma 3) del presente Regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni di € 50,00 (cinquanta/00).

Per le infrazioni a tutti gli altri articoli del presente Regolamento e per il caso di mancato pagamento in misura ridotta, l'ammontare della sanzione da corrispondersi fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), sarà stabilito dal sindaco, al quale dovrà essere rimesso il relativo rapporto redatto dagli agenti accertatori.

In ogni caso, resta salva ed impregiudicata l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Articolo - 32 -

I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo - 33 -

Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento del periodo di pubblicazione della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 55 del vigente Statuto Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

INDICE

SERVIZIO DI POLIZIA	Articoli 1 e 2	Pag.	2
PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI	Articoli 3, 4, 5, 6	Pag.	2
PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI	Articoli 7, 8, 9 e 10	Pag.	3
PASCOLI	Articolo 11	Pag.	3
PASCOLI	Articolo 11	Pag.	4
BOSCHI CESPUGLIATI E TERRENI VINCOLATI	Articolo 12 e 13	Pag.	4
INDUSTRIA DEL LATTE	Articolo 14	Pag.	4
STRADE E ACQUE	Articolo 15	Pag.	4
STRADE E ACQUE	Articoli 15, 16, 17 e 18	Pag.	5
STRADE E ACQUE	Articoli 18, 19 e 20	Pag.	6
STRADE E ACQUE	Articolo 20, 21, 22, 23, 24 e 25	Pag.	7
STRADE E ACQUE	Articolo 25	Pag.	8
SPANDIMENTO LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ANIMALI E ASSIMILABILI	Articolo 26	Pag.	8
MALLATIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME	Articolo 27	Pag.	8
CASE COLONICHE	Articolo 28	Pag.	8
CASE COLONICHE	Articolo 28 e 29	Pag.	9
PENALITA'	Articoli 30	Pag.	9
PENALITA'	Articoli 30, 31 e 32	Pag.	10
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 33	Pag.	10

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to TESTA ERNESTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PESSIONE Dr. Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ al _____ all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Lagnasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PESSIONE Dr. Matteo

☐ **VISTO di regolarità tecnica**, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000 _____

IL RESPONSABILE

☐ **VISTO di regolarità contabile**, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000 _____

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- ☐ _____

Lagnasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PESSIONE Dr. Matteo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lagnasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PESSIONE Dr. Matteo)